



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

La Circolare per i clienti

15 luglio 2016

Anteprima

La Legge Europea è in Gazzetta	pag. 2
Isolani e affittuari, ecco il codice tributo per pagare il canone TV	pag. 2
Modelli di organizzazione, gestione e controllo: le linee guida di CNDCEC e FNC	pag. 3
Intermediari, segnalazioni via Entratel dal 21 luglio	pag. 4
Enti locali, al via il recupero delle somme dovute da Province e Città metropolitane	pag. 4
Rimanenze, come coordinare Codice e T.U.I.R.?	pag. 5
Omesso versamento ritenute, i chiarimenti INPS sulla depenalizzazione	pag. 5
Concessioni governative sui titoli di proprietà industriale, in pensione i bollettini postali	pag. 6
Autotrasportatori, definiti gli importi per le deduzioni forfettarie	pag. 6
OIC 12, 13 e 28: disponibili le bozze in consultazione	pag. 7

Adempimenti

Nel mese di luglio 1° appuntamento con il canone RAI in bolletta	pag. 8
--	--------

Guide operative

Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno	pag. 10
--	---------



FISCO

[Gruppi di società](#)

[Regimi contabili e fiscali](#)

[Regimi opzionali](#)

La Legge Europea è in Gazzetta

Nuove regole per la formazione del reddito delle **società madri e figlie** di Stati comunitari diversi. È solo parte di quanto portato in dote dalla nuova Legge Europea, approvata nelle settimane scorse in Parlamento, e ora finalmente approdata in Gazzetta Ufficiale ([Legge 7 luglio 2016, n. 122](#) - G.U. Serie generale n. 158 del 8/7/2016).

Per quanto concerne il **regime fiscale** comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, le novità riguardano le **esclusioni dalla formazione del reddito**. Grazie all'inserimento di due nuovi commi all'[art. 89 T.U.I.R.](#), è previsto che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti:

- le remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'[art. 109](#), comma 9, lettere a) e b) T.U.I.R., limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile;
- le remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'[art. 44](#) T.U.I.R., limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante. Le remunerazioni devono essere provenienti da una società nella quale è detenuta, ininterrottamente per almeno un anno, una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10% che possieda le seguenti caratteristiche:
 1. risieda ai fini fiscali **in uno Stato membro dell'Unione europea**, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;
 2. sia soggetta, **nello Stato di residenza**, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della [direttiva 2011/96/UE](#) del Consiglio, del 30 novembre 2011 o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate.

Le nuove disposizioni si devono applicare alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016.

[Legge 7 luglio 2016, n. 122](#)

[Art. 89, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

[direttiva 2011/96/UE](#)



Canone RAI

F24

Isolani e affittuari, ecco il codice tributo per pagare il canone TV

Dal 7 luglio 2016 sono stati istituiti i **codici tributo** che dovranno essere utilizzati da coloro ai quali il canone non è addebitato in bolletta. Si tratta, ad esempio, degli abitanti delle isole servite da reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, dei contribuenti che detengono un televisore e che risiedono in una casa in affitto, ma senza aver intestato la bolletta elettrica e del portinaio che risiede nella casa data a disposizione dal condominio titolare dell'utenza elettrica dove detiene un televisore.

Tutti questi soggetti dovranno procedere al tradizionale versamento tramite F24 (100 euro in un'unica tranche), utilizzando i codici tributo istituiti ieri dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 53/E, e precisamente:

- “**TVRI**” denominato “canone per rinnovo abbonamento TV uso privato – [art. 3](#), comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94”, in caso di rinnovo dell'abbonamento;
- “**TVNA**” denominato “canone per nuovo abbonamento TV uso privato – [art. 3](#), comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94”, se è il primo anno di abbonamento.

Come precisato nel comunicato stampa emesso ieri dalle Entrate insieme alla Risoluzione, gli isolani interessati all'utilizzo dei nuovi codici tributo sono coloro che hanno un'utenza elettrica nelle seguenti isole: Ustica, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene.

I nuovi codici saranno operativi a decorrere dal 1° settembre 2016.

[Agenzia Entrate, Risoluzione 7 luglio 2016, n. 53/E](#)
[Art. 3, comma 7, D.M. 13 maggio 2016, n. 94](#)

CNDCEC

Modelli 231

Modelli di organizzazione, gestione e controllo: le linee guida di CNDCEC e FNC

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il 7 luglio 2016, all'interno del proprio sito, il [Documento](#) “Principi di redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/2001”. L'elaborato, redatto in collaborazione con la FNC, pone attenzione su tematiche spesso **sottovalutate dagli operatori del settore** come, ad esempio, la pianificazione d'impresa, la redazione dei business plan e il controllo di gestione.

Come noto, il [D.Lgs 231/2001](#) ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti per la commissione di una serie di reati (specificatamente indicati dal Legislatore) da parte dei soggetti apicali o dei dipendenti, con conseguenze rilevanti anche sugli stessi enti, soggetti a pesanti sanzioni amministrative pecuniarie e addirittura interdittive.



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Tuttavia, l'ente **non risponde** se dimostra di aver rispettato le condizioni poste dalla legge e, in particolare, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo "idoneo" a prevenire la commissione di reati della stessa specie di quello verificatosi.

Con il succitato documento, il Consiglio Nazionale e la FNC si sono prevalentemente soffermati sui seguenti aspetti della disciplina:

- i principi generali di redazione del Modello;
- la costruzione del Modello: elementi operativi e metodologia;
- le procedure e i meccanismi di prevenzione: principi specifici di redazione e componenti;
- l'efficace attuazione del Modello;
- l'organismo di vigilanza.

[CNDCEC, Documento 7 luglio 2016](#)

[D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 2001](#)

Entratel

Intermediari, segnalazioni via Entratel dal 21 luglio

L'Agenzia delle Entrate informa, con un comunicato pubblicato il 7 luglio 2016 sul proprio sito internet, che **a partire da giovedì 21 luglio** e nei giorni immediatamente successivi, mediante il canale telematico Entratel provvederà a segnalare agli intermediari le irregolarità riscontrate nell'attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali risultanti dall'incrocio dei dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, con riferimento agli anni 2013 e 2014. L'invito delle Entrate rivolto a tutti gli intermediari è dunque quello di procedere con la verifica dell'eventuale presenza di **segnalazioni sul portale Entratel**.

Grazie alla nuova versione **dell'applicativo "In.Te.S.A."**, accessibile all'interno del portale Entratel, gli intermediari potranno fornire eventuali elementi o chiarimenti in relazione ai casi segnalati dall'Agenzia, allegando inoltre tutta la (eventuale) documentazione a supporto.

Inoltre sfruttando lo stesso canale Entratel, le Direzioni Regionali comunicheranno successivamente agli interessati l'esito dell'istruttoria in relazione ai casi segnalati. Se dunque non saranno forniti elementi utili alla verifica della regolarità dell'attività di trasmissione in via telematica, l'Agenzia delle Entrate procederà con la contestazione delle irregolarità riscontrate, procedendo quindi con l'irrogazione delle sanzioni come previsto dall'[art. 7-bis](#) del D.Lgs. 241/1997.

[Art. 7-bis D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241](#)



Revisore Enti Locali Bilancio d'esercizio

Enti locali, al via il recupero delle somme dovute da Province e Città metropolitane

Enti locali, pronte le regole per il recupero delle somme dovute e non versate dalle Province e dalle Città metropolitane a valere sui **versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione**, ai sensi della Stabilità 2015 ([art. 1](#), co. 419, L. 190/2014). Sul sito del Dipartimento delle Finanze, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato diffuso il Decreto Direttoriale 5 luglio 2016 che fissa la procedura di recupero, stabilendo che:

1. il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle Entrate le somme da recuperare nei confronti degli enti inadempienti;
2. l'Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del Ministero, verifica la possibilità di procedere all'integrale recupero delle somme dovute dalle Province e dalle Città metropolitane inadempienti nel limite massimo del 90% delle entrate relative all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (imposta sulla RCA), complessivamente riscosse tramite modello F24 nell'anno precedente, per ciascuno degli enti interessati, nello stesso periodo in cui deve essere effettuato il recupero nell'anno corrente.
3. a questo punto, l'Agenzia avvia il recupero nei confronti degli enti interessati, a valere sui versamenti dell'imposta sulla RCA, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane.

Le disposizioni del Decreto, che disciplinano inoltre la procedura di recupero delle somme che eccedono il menzionato **limite del 90%**, entreranno in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

[MEF, Decreto direttoriale 5 luglio 2016](#)
[Legge 23 dicembre 2014, n. 190](#)

Rimanenze Merci e materie prime Imposte dirette

Rimanenze, come coordinare Codice e TUIR?

Come coordinare la disciplina civilistica del bilancio e la disciplina fiscale del reddito d'esercizio?

La questione, di fatto mai tramontata, è stata oggetto dell'ultimo Documento pubblicato dalla **Commissione di Studio UNGDCEC** "Imposte Dirette", dal titolo "*Il difficile equilibrio tra principi civilisti e T.U.I.R.: Risvolti operativi - Le Rimanenze di merci e materie prime*".

Il lavoro, che gode della supervisione della Fondazione Centro Studi (Comitato scientifico – Area Fiscale), mira ad essere, alla luce anche dei recenti orientamenti dell'Amministrazione finanziaria in materia, "una riflessione specifica sullo stato dell'arte in tema di coordinamento tra disciplina civilistica e disciplina fiscale di una posta di bilancio la cui valutazione rappresenta uno dei fattori maggiormente in grado di influenzare la formazione del risultato economico d'esercizio e del capitale di funzionamento: le Rimanenze".



Così si legge nella breve introduzione che anticipa i temi affrontati nel dettaglio nei successivi capitoli, e precisamente: il **principio di derivazione** nella redazione del bilancio civilistico delle PMI; le **rimanenze di merci e di materie prime** nel [T.U.I.R.](#); il coordinamento tra normativa civilistica e fiscale; le **indicazioni operative**. Il Documento, inoltre, riporta una tabella che mette a confronto le disposizioni del [T.U.I.R.](#) e i Principi Contabili Nazionali, e prende in analisi due casi pratici (esempio svalutazione di beni valutati a costi specifici, esempio di valutazione fiscale delle rimanenze).

[UNGDCEC, Documento 4 luglio 2016](#)

[D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

Contributi previdenziali e assicurativi

Omesso versamento ritenute, i chiarimenti INPS sulla depenalizzazione

L'INPS, con [Circolare n. 121 del 5 luglio 2016](#), torna ad illustrare l'intervento di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all'[art. 2](#), co. 1-bis, D.L. n. 463/1983, integralmente sostituito dall'art. 3, co. 6, D.Lgs. n. 8/2016 (cd. Decreto Depenalizzazione), che ha previsto due diverse fattispecie sanzionatorie legate al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro:

1. la **sanzione penale** della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui,
2. la **sanzione amministrativa** pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 per gli importi omessi inferiori a tale soglia.

Dopo aver delineato il nuovo quadro normativo, l'INPS riepiloga le disposizioni operative, in particolare, per la determinazione della soglia di euro 10.000 annui e sul procedimento di contestazione dell'omesso versamento nel caso di importo inferiore o superiore alla soglia.

[INPS, Circolare 5 luglio 2016, n. 121](#)

[Art. 3, co. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8](#)

[Art. 2, co. 1-bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463](#)

F24

Marchi e brevetti

Concessioni governative sui titoli di proprietà industriale, in pensione i bollettini postal

Vanno in soffitta i bollettini di conto corrente postale utilizzati per i **versamenti dei diritti e delle tasse sulle concessioni governative** relativi ai titoli di proprietà industriale sui conti correnti postali intestati all'Agenzia delle Entrate. Al loro posto occorrerà utilizzare il **modello di pagamento F24**. La soppressione definitiva e ufficiale è avvenuta ieri per opera del [Provvedimento n. 105607](#) emanato dall'Agenzia delle Entrate a fine mattinata.

I bollettini in questione sono:



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

- modello di bollettino **TD 123 generico con banda viola (20%) - aut. DB/SSIC/E 0159** del 13 novembre 2001, per il versamento sui conti correnti postali nn. 668004, 81016008 e 82618000, intestati all'Agenzia delle entrate;
- modello di bollettino **TD 123 generico con banda viola (20%) - aut. DB/SISB/DBM 20654** del 13 luglio 2006, in versione bilingue italiano-sloveno.

La soppressione segue la decisione presa con i Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 22 marzo 2013 e del 3 ottobre 2014 di effettuare i versamenti dei diritti e delle tasse sulle concessioni governative relativi ai titoli di proprietà industriale tramite modello F24, in luogo dell'utilizzo del bollettino di conto corrente postale. Con successivo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2014 sono state definite le modalità per l'effettuazione dei menzionati versamenti, prevedendo, in particolare, l'utilizzo del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" e del modello "F24 Enti pubblici".

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 5 luglio 2016, n. 105607.](#)

Spese di trasporto

Deducibilità dei costi

Modello Unico società di persone

Autotrasportatori, definiti gli importi per le deduzioni forfettarie

Cambiano le deduzioni forfettarie delle spese non documentate, a seguito delle modifiche disposte dalla Legge di Stabilità 2016, nella quale è stata prevista una misura unica per i trasporti effettuati dall'imprenditore fuori dal territorio del Comune in cui ha sede l'impresa di autotrasporto merci per conto di terzi. **Non cambia**, invece, l'agevolazione relativa alla facoltà di recuperare, tramite compensazione in F24, i contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile.

In merito ai trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore **fuori dal territorio comunale**, viene prevista una deduzione forfettaria di spese non documentate per il periodo d'imposta 2015 di **51,00 euro**; invece, per i viaggi **all'interno del Comune** la deduzione è di **17,85 euro**, ossia il 35 per cento dell'importo spettante per i viaggi oltre il territorio comunale.

La deduzione va riportata seguendo le istruzioni del Modello UNICO: si indica nei quadri RF e RG dei modelli UNICO 2016 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43, 44 e 45 e nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18.

Le imprese di autotrasporto merci per conto terzi o per conto proprio possono recuperare, nel 2016, **fino a 300 euro per ciascun veicolo**, le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.



Organismo Italiano di contabilità

OIC 13- Rimanenze

Bilancio d'esercizio

Patrimonio netto

Rimanenze

OIC 12, 13 e 28: disponibili le bozze in consultazione

Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, avviato a seguito delle disposizioni contenute nel D.Lgs 139/2015 di recepimento della direttiva 34/2013/UE, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato le bozze in consultazione dei seguenti principi contabili:

1. **OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio**, il quale ha lo scopo di definire i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto;
2. **OIC 13 Rimanenze**, avente il fine di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa;
3. **OIC 28 Patrimonio netto**, il quale ha l'obiettivo di disciplinare i criteri per la classificazione delle voci di patrimonio netto e la rilevazione e movimentazione delle voci di patrimonio netto in occasione di operazioni tra società e soci in qualità di soci, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Inoltre, al fine di evidenziare le modifiche apportate rispetto alle precedenti versioni dell'OIC 12 e dell'OIC 13, l'Organismo ha allegato i documenti in modalità revisione.

I professionisti potranno far pervenire eventuali osservazioni preferibilmente entro il 5 agosto 2016 e, comunque, non oltre il 31 agosto, all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

[OIC 12 - Bozza per la consultazione](#)

[OIC 13- Bozza per la consultazione](#)

[OIC 28 - Bozza per la consultazione](#)



ADEMPIMENTI

Canone RAI

F24

Nel mese di luglio 1° appuntamento con il canone RAI in bolletta

A partire dal mese di luglio inizieranno ad arrivare i primi **addebiti del canone Rai sulle bollette dell'energia elettrica**.

È noto che secondo la normativa vigente ([R.D.L. 21 febbraio 1938 n.246](#)) "Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge pagare il canone TV".

Si tratta dunque di un'imposta che grava in quanto possessori di un apparecchio televisivo, indipendentemente dall'uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.

Esistono due tipi di canone tv ([D.Lgs. luogotenenziale](#) 21 dicembre 1944 n. 458):

- **per uso ordinario**, dovuto da chi detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare,
- **per uso speciale**, dovuto da chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dall'ambito familiare.

Il 2016 il canone TV per uso ordinario, presenta delle novità, in quanto:

1. il canone è stato ridotto a **100 euro**;
2. è il primo anno di applicazione del pagamento del **canone in bolletta**, diviso in rate e, per il 2016 comincerà ad essere integrato nella bolletta elettrica di luglio. Niente più bollettino da pagare entro il 31 gennaio;
3. scompare così anche il rischio di dimenticare il versamento e di incappare nelle sanzioni per il ritardato pagamento.

Su quale bolletta compare la voce

L'importo di 100 Euro è suddiviso in 92,18 euro di canone vero e proprio, a quale vengono aggiunte l'Iva (3,69 euro) e la tassa di concessione governativa (4,13 euro).

Con la **circolare n. 29 del 21 giugno 2016**, l'Agenzia delle Entrate ha emanato le "regole di determinazione del canone dovuto per le varie casistiche".

Presupposto per l'addebito del canone RAI è la **presunzione della detenzione** di un apparecchio televisivo nel luogo in cui un soggetto abbia la residenza anagrafica in presenza di una utenza per la fornitura di energia elettrica.

Il canone verrà addebitato nella bolletta elettrica della casa di residenza a prescindere dalla persona a cui è intestata.

Le utenze che vedranno comparire questa voce sulle bollette sono:



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

1. quelle legate direttamente ai contratti della tipologia “**clienti residenti**”, clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o, per i contratti conclusi dal 2016, per cui l'utente ha dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura
2. quelle legate ai contratti della tipologia “**altri clienti domestici**”, clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per tratti conclusi fino al 2015, per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati previsto dall'articolo 2, comma 1, del Regolamento.

Se un medesimo codice fiscale ha **più forniture** su cui risulta contemporaneamente la residenza, anche in seguito all'allineamento delle banche dati, il canone di abbonamento sarà addebitato ad una sola fornitura, nel rispetto del principio che lo stesso è dovuto una sola volta, con riferimento agli apparecchi televisivi detenuti nei luoghi adibiti a dimora o residenza dallo stesso soggetto o dai membri di una stessa famiglia anagrafica.

Sarà semplice riconoscere l'importo relativo al canone, perché la voce sarà indicata in una voce a parte rispetto al resto.

La bolletta su cui sarà addebitato il canone sarà la prima utile dopo il 1° luglio 2016, quindi quella con i consumi relativi al periodo precedente il mese di luglio. Se la bolletta è bimestrale e arriva ad agosto, l'importo sarà addebitato in quella relativa al bimestre giugno-luglio.

Ripartizione in rate

È stato stabilito che le rate del canone hanno scadenza il **primo giorno di ogni mese**, da gennaio a ottobre. Questo significa che nella prima bolletta successiva al 1° luglio verranno addebitate le rate del canone scadute fino a quel momento praticamente 70 Euro (7 rate da 10 euro ciascuna). È indispensabile però fare un esempio esplicativo:

Esempio:

Supponiamo di ricevere una fattura con scadenza 28 luglio 2016.

Ovviamente, come anticipato dovrà contenere anche le rate del canone (relativi ai primi sette mesi di canone del 2016 **dal 1° gennaio al 1° luglio**) scadute il 1° luglio.

Quindi insieme ai consumi relativi all'elettricità, saranno evidenziati (a parte) anche i 70 euro del canone.

Se la bolletta scadesse il 28 agosto, l'importo complessivo conterrebbe 80 euro inclusi cioè, le prime otto rate del canone Rai da gennaio ad agosto.



GUIDE OPERATIVE

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Legge di Stabilità 2016

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno **di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia**

La **Legge di Stabilità 2016** ([art. 1](#), commi da 98 a 108, Legge n. 208/2015), ha riconosciuto un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (**Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, nonché in Molise, Sardegna e Abruzzo**), in misura variabile dal 10 al 20% a seconda delle dimensioni aziendali a decorrere **dal 1° gennaio 2016** e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al **31 dicembre 2019**.

La norma specifica inoltre che, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal [Regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta è indirizzato alle **"imprese"** che abbiano stabile organizzazione nelle aree svantaggiate del Paese e che effettuino gli investimenti così come indicati al comma 98 delle Legge di stabilità, indipendentemente dalla natura giuridica assunta dall'impresa beneficiaria e dal regime di contabilità in uso.

Quindi sono incluse anche le **imprese in forma individuale** così come le **società di persone** o le **società di capitali**.

L'agevolazione sussiste anche per le imprese in regime di contabilità semplificata in mancanza di un espresso divieto contenuto nella norma ed infine anche, per gli **enti non commerciali** con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.

Bisogna sottolineare che al comma 100, la legge identifica altresì a quali soggetti non deve essere applicata l'agevolazione, e precisamente:

1. ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
2. ai settori creditizio, finanziario e assicurativo;
3. alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

Beni agevolabili

Il comma 99 stabilisce che sono "agevolabili gli **investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale** come definito all'[art. 2](#), punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n.



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”.

Andando nello specifico, l'agevolazione può essere concessa solamente agli investimenti in beni strumentali nuovi per:

1. la realizzazione di un **nuovo stabilimento**;
2. l'ampliamento di uno **stabilimento esistente**;
3. la diversificazione della **produzione di uno stabilimento**;
4. la **trasformazione radicale** del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
5. la riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.

Sono dunque da escludersi tutti gli investimenti che non coincidono con la fattispecie di investimento iniziale (ad esempio sostituzione di singoli beni strumentali) ed altresì gli investimenti in immobili e veicoli in quanto non richiamati.

Determinazione del credito d'imposta

Il comma 101 prevede che l'agevolazione **deve essere commisurata**:

1. alla quota del costo complessivo dei beni ammissibili,
2. nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, **pari a 1,5 milioni di euro** per le piccole imprese, a **5 milioni** per le medie imprese e a **15 milioni** per le grandi imprese,
3. eccedente gli **ammortamenti dedotti** nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato.

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati mediante contratti di **locazione finanziaria**, deve essere assunto il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni e che questo non comprenda le spese di manutenzione.

Bisogna porre particolare attenzione alla modalità di determinazione dell'investimento netto, in quanto la deduzione degli ammortamenti calcolati nel periodo di imposta deve essere effettuata solo con riferimento ai beni rientranti nella stessa categoria di quelli per i quali si richiede l'agevolazione.

In pratica se il progetto d'investimento ha previsto l'acquisizione nel periodo d'imposta di nuovi impianti e di nuove attrezzature, il prezzo di acquisto di tali beni **deve essere ridotto** degli ammortamenti degli impianti e delle attrezzature già esistenti nella struttura produttiva, senza tener conto degli ammortamenti dei beni appartenenti alle altre categorie agevolabili, ossia i macchinari pur se possedute e per i quali non sono state effettuate nuove acquisizioni nello stesso periodo di imposta e unità produttiva.

Inoltre, bisogna tenere conto dei cosiddetti "ammortamenti figurativi", calcolati utilizzando le aliquote d'ammortamento previste dalle tabelle ministeriali, relativamente ai beni detenuti in leasing dall'impresa beneficiaria e impiegati nella medesima struttura produttiva.



Cumulabilità

È espressamente previsto che il credito d'imposta **non è cumulabile** con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

Come ottenere il credito d'imposta

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono preventivamente presentare una **comunicazione all'Agenzia delle entrate**.

Con la [Provvedimento n. 45080 del 24 marzo 2016](#), l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello di comunicazione** per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno con le relative istruzioni.

Esso è composto dall'informativa sul trattamento dei dati personali, dai riquadri contenenti i dati dell'impresa beneficiaria, del rappresentante firmatario della richiesta, del referente da contattare, i dati relativi alla rinuncia al credito o alla rettifica di una precedente comunicazione, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dagli impegni assunti con la sottoscrizione, e dai seguenti quadri:

1. quadro A, contenente i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta;
2. quadro B, contenente i dati della struttura produttiva;
3. quadro C, contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

Il modello è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it e può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il provvedimento in parola.

Deve essere presentato esclusivamente in via telematica a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019. Il software da utilizzare per la spedizione è denominato **"Creditoinvestimentisud"**.

Gli adempimenti conseguenti alla gestione della comunicazione spettano al Centro operativo di Cagliari.

Modalità di utilizzazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta dovrà essere indicato **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24. La compensazione potrà essere fruita a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento.

Nel [Provvedimento n. 45080 del 24 marzo 2016](#), l'Agenzia delle Entrate stabilisce che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta.

Con la [Risoluzione 51/E del 4 luglio 2016](#) l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, precisamente

"6869" denominato "Credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno –art. 1, commi 98-108, Legge 28 dicembre 2015, n. 208".



Il modello di versamento F24, deve essere compilato come segue:

1. nella sezione Erario va indicato il codice tributo;
2. in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati" la somma relativa all'agevolazione;
3. nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di sostenimento dei costi, nel formato "AAAA".

Rideterminazione e revoca dell'agevolazione

È prevista la possibilità di rideterminare il credito dell'imposta nei seguenti casi:

- qualora i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il **secondo periodo d'imposta successivo** a quello della loro acquisizione o ultimazione, allora il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione;
- qualora entro il **quinto periodo d'imposta successivo** a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, allora il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti;
- se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle suesposte ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, allora il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni.

Per i beni acquisiti in **locazione finanziaria** le disposizioni esposte devono applicarsi se non viene esercitato il **riscatto**.

Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato deve versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

Infine, se, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al **recupero** del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.